

- potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
 - potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;
 - potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni le lavorazioni delle categorie scorporabili;
 - potrà affidare a soggetti, anche privi di specifiche qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore ad € 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
 - potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria ancorché privo delle specifiche qualificazioni oppure potrà subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;
 - potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria nel caso sia in possesso delle specifiche qualificazioni mentre, in caso non ne sia in possesso, dovrà subappaltare tali lavorazioni a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;
- C) nel caso di appalti di *importo complessivo*:
1. superiore ad € 20.658.276 (40 miliardi di lire) le *mandatarie* e le *mandanti* sia di associazioni orizzontali sia di associazioni verticali sia di associazioni miste debbono, oltre a possedere adeguata attestazione di qualificazione, dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo di loro spettanza;
 2. pari o inferiore ad € 20.658.276 (40 miliardi di lire) e superiori ad € 150.000 (€ 290.440.500), gli *esecutori* delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili:
 - a) qualora siano *aggiudicatari*, devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, indipendentemente se le lavorazioni sono di importo superiore o inferiore ad € 150.000 (€ 290.440.500);
 - b) qualora siano *subappaltatori*, nel caso che l'importo del sub-contratto sia superiore ad € 150.000, devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione e, nel caso che l'importo del sub-contratto sia pari o inferiore ad € 150.000, possono essere qualificati ai sensi delle specifiche norme vigenti per l'esecuzione di lavori di tali importi (art. 28 DPR n. 34/2000) oppure essere in possesso dell'attestazione di qualificazione.

PAGINA BIANCA

Sezione V

Protocolli

1. Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'Unità tecnica Finanza di progetto
2. Convenzione tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la condivisione delle banche dati
3. Convenzione per la condivisione delle banche dati tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Direzione nazionale antimafia
4. Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero per i beni e le attività culturali
5. Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
6. Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero della salute
7. Protocollo d'intesa per la condivisione delle banche dati tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'ANCE
8. Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PAGINA BIANCA

Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'Unità tecnica Finanza di progetto

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito: Autorità) alle cui dipendenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, lettera c), opera l'Osservatorio dei lavori pubblici (di seguito: Osservatorio);

visto l'articolo 4, comma 15 della citata legge, che prevede che l'Osservatorio operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamenti con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle Regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle Casse edili;

visto l'articolo 4, comma 16 della Legge, che prevede tra i compiti dell'Osservatorio quello di pubblicare semestralmente i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nel cui ambito sono obbligatoriamente, ed in via prioritaria, inclusi gli interventi da realizzare con il ricorso al capitale privato;

vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 7 istituisce l'Unità tecnica – Finanza di Progetto (di seguito Unità) con il compito di promuovere l'utilizzo delle tecniche della finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture, nonché di assistere le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Considerato che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato, inoltre, che gli indirizzi governativi del DPEF 2001-2004 e dell'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) mirano a promuovere la cooperazione in via telematica tra pubbliche amministrazioni

Ritenuto che l'Autorità e l'Unità valutano di reciproco interesse lo sviluppo di modalità collaborative nell'ambito delle rispettive competenze;

tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato,

convengono

1. di procedere allo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici con specifico riferimento ai programmi triennali ed agli interventi da realizzare in *project financing*;
2. di utilizzare i detti dati per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente;
3. di prevedere la possibilità di inserire reciproci *links* nei rispettivi siti istituzionali;
4. di istituire un Gruppo misto permanente con l'incarico di :
 - monitorare e gestire i flussi informativi oggetto di scambio;
 - analizzare modalità di supporto alle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei protocolli di intesa già stipulati tra l'Autorità e le Regioni;
 - raccogliere in apposita 'agenda', da sottoporre alle valutazioni del Consiglio dell'Autorità, tutte le problematiche emerse in relazione ad aspetti delle procedure già oggetto di atti di determinazione o di regolazione della stessa Autorità;
 - sottoporre all'esame ed alle valutazioni del Consiglio dell'Autorità i quesiti ricorrenti— e come tali a valenza generale — nell'ottica di una strategia di prevenzione delle *impasse* legate alle difficoltà burocratiche delle procedure previste dalla normativa;
 - organizzare giornate di lavoro e/o seminari presso la Sezione centrale e presso le Sezioni regionali dell'Osservatorio aperte anche alle amministrazioni aggiudicatrici, al fine di illustrare le procedure della finanza di progetto con riferimento alle regole ed ai parametri che possono consentire una corretta utilizzazione di tale strumento.

Nell'ambito di tale collaborazione è prevista l'eventuale consultazione di altri enti o organismi interessati alle tematiche attinenti alla materia.

Roma, 6 febbraio 2001

**Convenzione tra l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
e l’Istituto nazionale della previdenza sociale
per la condivisione delle banche dati**

Visto l’articolo 4, comma 15, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, che prescrive procedure informatiche per l’operatività dell’Osservatorio dei lavori pubblici;

visto l’articolo 4, comma 16, della stessa legge che prevede, opportunamente elencate, le attività da porre in essere da parte dell’Osservatorio;

vista la convenzione stipulata con l’INPS in data 22 maggio 2001.

Considerato che nella seduta del 9 giugno 2000 il Consiglio dell’Autorità ha approvato un documento sui flussi informativi, che delinea in modo dettagliato le attività da svolgere a livello informatico;

considerato che le procedure informatiche connesse con l’attività dell’Osservatorio necessitano di essere progettate, analizzate e programmate, unitamente ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 16;

considerato, altresì che, nell’ambito della Convenzione stipulata con l’INPS è prevista la possibilità di concordare, con successivo atto, i profili operativi dell’intesa stessa;

considerato l’intendimento manifestato dal detto Ente di affrontare la lotta all’economia sommersa negli appalti pubblici anche mediante verifiche ed incroci delle rispettive banche dati;

considerato, inoltre che, a termini del punto 6 della detta Convenzione, è prevista l’istituzione di un Gruppo tecnico misto Autorità – INPS, con l’incarico di sovrintendere a tutta l’attività tecnico-informatica finalizzata allo scambio dei dati;

tutto quanto sopra visto e considerato, è costituito il **Gruppo tecnico**.

Roma, 22 maggio 2001

**Convenzione per la condivisione delle banche dati
tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
e la Direzione nazionale antimafia**

Vista la legge n. 109/94 (di seguito Legge) e successive modificazioni, con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito Autorità) alle cui dipendenze, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), opera l'Osservatorio dei lavori pubblici (di seguito Osservatorio);

visto l'articolo 4, comma 15, della Legge, sulla base del quale è stabilito che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili;

visto l'articolo 4, comma 16, della Legge, che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere d), e), g), rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

visto il comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 257 del 2 novembre 1999, con il quale è stato costituito l'Osservatorio e sono stati individuati gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti alla applicazione della Legge, con la tempistica definita dalla medesima Legge;

visto il comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 293 del 15 novembre 1999, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici;

visto il comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 43 del 22 febbraio 2000, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della Legge nonché le sedi delle articolazioni

regionali dell'Osservatorio per le regioni che hanno stipulato il Protocollo d'intesa con l'Autorità;

visti i comunicati dell'Autorità in date 30 maggio 2000 e 11 gennaio 2001 pubblicati rispettivamente sulla G.U., Serie generale n. 126 del 1° giugno 2000 e G.U., Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001, con i quali sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a € 150.000;

visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (regolamento sulla qualificazione delle imprese di costruzione), recante disposizioni sui requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione delle imprese ad eseguire lavori pubblici di importo superiore a € 150.000, che prevede al comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché l'assenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

visto l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici), che stabilisce le cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

Considerato che l'Autorità ha avviato il monitoraggio degli appalti per tutte le fasi dell'*iter* realizzativo del lavoro, con particolare riferimento all'applicazione delle norme regolamentari in materia di lavori pubblici;

considerato che la Direzione nazionale antimafia ha un diretto e primario interesse alla conoscenza tempestiva di informazioni sugli appalti aggiudicati, comprese quelle su eventuali subappaltatori, essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali di contrasto della criminalità mafiosa;

considerata la necessità di contrastare i fenomeni di corruzione, promuovendo e assicurando, da un lato, la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa nel settore dei lavori pubblici e, dall'altro, il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori ai sensi della legge n. 109/94 e successive modificazioni;

considerato che la Direzione nazionale antimafia ha la piena disponibilità di una banca dati costituita sulla base di documenti informativi provenienti da fonte giudiziaria, necessaria per il reperimento di informazioni sulle imprese appaltatrici e subappaltatrici;

considerato che gli indirizzi governativi — da ultimo, nel DPEF 2000/2004 — e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione intendono promuovere una piena cooperazione telematica fra pubbliche ammi-

nistrazioni, creando fra esse una *extranet* integrata senza soluzione di continuità con le *intranet* interne e con la rete generale.

Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto,

convengono

1. di procedere allo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese ed i soggetti facenti parte delle imprese attraverso un collegamento telematico tra la stessa Autorità e la Direzione nazionale antimafia, nelle more di attivazione dei collegamenti RUPA;
2. di utilizzare i dati aggregati delle rispettive banche dati secondo specifici accordi, caso per caso;
3. di istituire un Gruppo tecnico congiunto, con l'incarico di progettare e gestire i flussi informativi oggetto di scambio e le relative elaborazioni, nonché di assicurare continuità di collegamento tra Autorità, D.N.A. e Direzioni distrettuali antimafia.
4. di utilizzare i singoli dati per i fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alla vigilanza sul sistema di qualificazione attraverso la verifica della permanenza nel tempo dei requisiti di ordine generale (antimafia) e, per quanto riguarda la D.N.A., anche con riferimento alle norme del codice di procedura penale sulla comunicabilità delle informazioni.

Roma, 2 luglio 2001

Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero per i beni e le attività culturali

Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,

premesse

- che gli organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che tale raccordo funzionale può assumere, in via convenzionale, aspetti diretti a garantire un flusso informativo di dati e notizie di cui i suddetti organismi dispongono nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali;
- che i compiti che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ritenersi complementari;
- che la suddetta complementarietà assume particolare rilevanza al fine di una tempestiva conoscenza dei dati degli appalti rilevanti per il Ministero e per una concorde azione intesa a prevenire e contrastare forme di illegalità che caratterizzano il settore dei lavori pubblici;
- che le forme e le modalità di collaborazione e di scambio di dati ed informazioni possono desumersi:
 - dall'articolo 4, comma 15, della legge n. 109/94 e successive modificazioni (successivamente chiamata Legge), sulla base del quale è prescritto che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati ecc.;
 - dall'articolo 4, comma 16, della Legge, che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere *d), e), g)*, rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
- dai Comunicati dell'Autorità , il primo pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 257 del 2 novembre 1999, con il quale sono stati individuati gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti all'applicazione della Legge, con la tempistica definita dalla medesima legge ed è stato avviato il monitoraggio degli appalti riguardanti

- i lavori pubblici per tutte le fasi dell'*iter* realizzativo del lavoro anche con riferimento all'applicazione delle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.lgs. n. 494/96; il secondo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 293 del 15 dicembre 1999, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici; il terzo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 43 del 22 febbraio 2000, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della Legge ed il quarto pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 126 del 1° giugno 2000, con il quale sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a € 150.000;
- che il collegamento telematico consente la disponibilità di un quadro conoscitivo organico di tutti gli appalti che vengono esperiti sul territorio in regime di autonomia, sulla base di finanziamenti del Ministero per i beni culturali ;
 - che nello specifico il detto Ministero può avere la disponibilità delle informazioni concernenti gli appalti aggiudicati con particolare riferimento alle opere di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nonché a quella soggetta a valutazione dell'impatto ambientale per le conseguenze che possono innerscarsi nel caso di sospensione lavori che eccedono i tempi previsti dalla normativa;
 - che l'articolo 4, comma 6, della legge n. 109/94 e s.m. prevede la collaborazione degli organi dello Stato per lo svolgimento di ispezioni da parte dell'Autorità;
- tutto quanto sopra premesso, L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Il Ministero per i beni culturali adottano il seguente

Protocollo d'intesa

Articolo 1

1. Con il presente protocollo le parti, in relazione alle premesse, si impegnano a dar luogo a nuove modalità di collaborazione attraverso metodologie innovative che consentano:
 1. lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese di costruzione ed i soggetti facenti parte delle imprese (banca dati degli appalti e banca dati dei soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative all'affidamento di appalti di lavori pubblici del Ministero per i beni culturali attraverso un collegamento telematico tra la stessa Autorità ed il Ministero per i beni culturali, nelle more dell'attivazione dei collegamenti alla RUPA;
 2. l'avviamento di un programma di formazione sulla base di apposite intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione che preveda anche la partecipazione a *stages* presso l'Autorità per i funzionari del Ministero;
 3. l'utilizzazione dei singoli dati per i fini istituzionali;

4. la semplificazione dell'azione amministrativa oltre che attraverso lo scambio dei dati e la partecipazione a specifici progetti di semplificazione;
5. l'attuazione di un sistema delineato di intesa tra Autorità e Ministero per conseguire, da un lato, la divulgazione ed il riscontro nella realtà delle regole fissate dall'Autorità e, dall'altro, le iniziative di sensibilizzazione in ordine ai problemi del mercato dei lavori pubblici nonché la segnalazione di quei fenomeni e di quelle fattispecie specifiche che possano richiedere interventi dell'Autorità.

Articolo 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità provvede a dare assistenza alle amministrazioni ed agli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nelle fasi di predisposizione dei bandi di gara e di espletamento delle gare, fornendo direttamente sul sito Internet della stessa Autorità i bandi tipo ed ogni altra tipologia unitaria utile a semplificare l'attività amministrativa delle stazioni appaltanti, nonché gli archivi di settore in materia contrattuale di cui all'articolo 4, comma 16, lettera g), della citata legge n. 109 del 1994, avvalendosi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ovvero di uffici del Ministero, nell'ambito della collaborazione istituzionale concordata.

Articolo 3

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali ;
- a) promuove la divulgazione presso le amministrazioni pubbliche ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, degli atti emanati dall'Autorità per la regolazione del mercato degli appalti pubblici con riferimento ai comportamenti da tenere rispetto ai vincoli fissati dalla legge, con modalità sistematiche che ne agevolino la consultazione, predisposte dal gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo seguente;
 - b) adotta gli atti di indirizzo occorrenti affinché i propri uffici promuovano le iniziative ritenute utili per attivare intese e programmi di lavoro comuni con le amministrazioni pubbliche e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, volti ad incrementare, anche nel settore degli appalti, la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa;
 - c) segnala all'Autorità i fenomeni o eventuali casi di distorsione del mercato nonché quelle fattispecie che possano richiedere uno specifico intervento;
 - d) acquisisce, ove lo ritenga, l'avviso dell'Autorità, su questioni attinenti ai compiti ad essa attribuiti.

Articolo 4

1. È istituito presso l'Autorità sui lavori pubblici un gruppo tecnico permanente composto da:
- due rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
 - due rappresentanti del Ministero per i beni culturali.

Articolo 5

1. Il gruppo tecnico individua forme e modalità di collaborazione tra gli uffici dei sottoscrittori del presente protocollo, progetta e gestisce i flussi informativi oggetto di scambio e le relative elaborazioni ed assicura continuità di collegamento tra Autorità e Ministero per i beni culturali per le finalità di cui al punto 5 dell'articolo 1; promuove l'attuazione della collaborazione degli uffici del Ministero per lo svolgimento di ispezioni da parte dell'Autorità.

Roma, 25 ottobre 2001

Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,

premess

- che gli organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che tale raccordo funzionale può assumere, in via convenzionale, aspetti diretti a garantire un flusso informativo di dati e notizie di cui i suddetti organismi dispongono nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali;
- che i compiti che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ritenersi complementari;
- che la suddetta complementarietà assume particolare rilevanza al fine di una tempestiva conoscenza dei dati degli appalti rilevanti per il Ministero e per una concorde azione intesa a prevenire e contrastare forme di illegalità che caratterizzano il settore dei lavori pubblici;
- che le forme e le modalità di collaborazione e di scambio di dati ed informazioni possono desumersi:
 - dall'articolo 4, comma 15, della legge n. 109/94 e successive modificazioni (successivamente chiamata Legge), sulla base del quale è prescritto che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati ecc.;
 - dall'articolo 4, comma 16 della Legge, che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere *d*), *e*), *g*), rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
- dai Comunicati dell'Autorità, il primo pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 257 del 2 novembre 1999, con il quale sono stati individuati gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti all'applicazione della Legge, con la tempistica definita dalla me-

desima legge ed è stato avviato il monitoraggio degli appalti riguardanti i lavori pubblici per tutte le fasi dell'*iter* realizzativo del lavoro, anche con riferimento all'applicazione delle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.lgs. n. 494/96; il secondo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 293 del 15 dicembre 1999, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici; il terzo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 43 del 22 febbraio 2000, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della Legge; il quarto pubblicato sulla G.U., Serie generale n.126 del 1° giugno 2000, con il quale sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a € 150.000;

- che il collegamento telematico consente la disponibilità di un quadro conoscitivo organico di tutti gli appalti che vengono esperiti sul territorio in regime di autonomia, sulla base di finanziamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- che nello specifico il detto Ministero può avere la disponibilità delle informazioni concernenti gli appalti aggiudicati con particolare riferimento alle opere di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nonché a quella soggetta a valutazione dell'impatto ambientale per le conseguenze che possono innerscarsi nel caso di sospensione lavori che eccedono i tempi previsti dalla normativa;
- che l'articolo 4, comma 6, della legge n. 109/94 e s.m. prevede la collaborazione degli organi dello Stato per lo svolgimento di ispezioni da parte dell'Autorità;

tutto quanto sopra premesso, L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adottano il seguente

Protocollo d'intesa

Articolo 1

1. Con il presente protocollo le parti, in relazione alle premesse, si impegnano a dar luogo a nuove modalità di collaborazione attraverso metodologie innovative che consentano:

1. lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese di costruzione ed i soggetti facenti parte delle imprese (banca dati degli appalti e banca dati dei soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative all'affidamento di appalti di lavori pubblici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) attraverso un collegamento telematico tra la stessa Autorità ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle more dell'attivazione dei collegamenti alla RUPA;
2. l'avviamento di un programma di formazione, sulla base di apposite intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, che preveda anche la partecipazione a *stages* presso l'Autorità, per i funzionari del Ministero;
3. l'utilizzazione dei singoli dati per i fini istituzionali;